

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di licenziare il ricorrente al termine del suo periodo di prova e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente patiti.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 13 giugno 2014;
- se ed in quanto necessario, annullare la decisione del 18 dicembre 2014;
- per l'effetto, condannare al risarcimento del danno materiale patito dal ricorrente nel caso in cui il medesimo non fosse reintegrato all'interno dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);
- condannare l'AESA a risarcire il danno morale patito, quantificato *ex aequo et bono* e stimato in via provvisoria in EUR 5 800;
- condannare l'AESA a farsi carico di tutte le spese.

Ricorso proposto il 7 aprile 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-52/15)**

(2015/C 190/46)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione recante il rigetto della domanda del ricorrente di essere prorogato nel servizio e, quindi, la conferma del collocamento a riposo d'ufficio di quest'ultimo con decorrenza dal 31 ottobre 2014, nonché la domanda di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti e della cifra simbolica di EUR 1 a titolo del danno morale subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione adottata dall'APN il 25 giugno 2014, che respinge la domanda di proroga nel servizio presentata dal ricorrente e, quindi, conferma il collocamento a riposo d'ufficio di quest'ultimo con decorrenza dal 31 ottobre 2014;
- annullare, se ed in quanto occorre, la decisione che respinge il reclamo del ricorrente, datata 10 dicembre 2014 e notificatagli il 29 dicembre 2014;
- risarcire il danno materiale patito dal ricorrente a seguito delle decisioni contestate;

- riconoscere al ricorrente la cifra simbolica di EUR 1 a titolo di risarcimento del danno morale da lui patito;
- condannare la convenuta a farsi carico di tutte le spese.

Ricorso proposto l'8 aprile 2015 — ZZ/Corte di giustizia

(Causa F-53/15)

(2015/C 190/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, T. Martin, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'AHCC che stabilisce i diritti del ricorrente ai fini del rimborso delle spese di viaggio annuali a partire dal 2014, in applicazione dell'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari e il RAA.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare illegittimo e inapplicabile l'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto;
 - annullare la decisione che fissa l'importo del rimborso delle spese di viaggio annuali concesso al ricorrente per il 2014;
 - condannare la Corte di giustizia alle spese.
-